SENT. N. 101/2024/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Riccardo PATUMI	Consigliere
Andrea GIORDANO	Primo Referendario relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **46243** proposto a istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di **TEDESCO Giuseppe**, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marta Rolli e Federica Gardini del Foro di Forlì-Cesena ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale dell'Avv. Marta Rolli;

Visto l'atto di citazione;

Vista l'istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. presentata dal convenuto TEDESCO Giuseppe;

Visto il parere reso in data 25 luglio 2024 dalla Procura attrice;

Visto il decreto n. 8/2024, con il quale la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato presentata da parte convenuta, determinando la somma per la definizione del giudizio con il detto rito alternativo nell'importo di € 2.000,00 e fissando il termine per il versamento del suddetto importo, con onere di

deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento;

Vista la documentazione contabile depositata dal difensore del convenuto, comprovante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento di che trattasi da parte del proprio assistito e l'attestazione, da parte dell'Amministrazione, di avvenuto incasso della somma;

Uditi, nell'odierna udienza camerale del 20 novembre 2024, il relatore Primo Ref. Andrea Giordano, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Guida Iorio e l'Avv. Federica Gardini del Foro di Forlì-Cesena per TEDESCO Giuseppe

FATTO

Con atto di citazione *ex* art. 86 c.g.c., preceduto da rituale invito a dedurre, la Procura contabile ha citato in giudizio TEDESCO Giuseppe, per sentirlo condannare a pagare la somma complessiva di € 6.220,40 o quella diversa ritenuta di giustizia, per il risarcimento del danno, patrimoniale e all'immagine, patito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ragione delle condotte, contestate anche in sede penale all'odierno convenuto, consistite nella falsa attestazione della presenza mediante omissione della timbratura all'uscita del cartellino marcatempo nonché attraverso false autocertificazioni.

Come si legge in citazione, in relazione ai riferiti contegni, sarebbe, come è stata, emessa la sentenza n. 253/2023, depositata in data 22 maggio 2023, con cui il Tribunale di Ravenna, all'esito del procedimento 1200/16 RGNR, ha ritenuto la penale responsabilità del TEDESCO per il capo inerente al delitto di truffa aggravata *ex* art. 640, comma 2, c.p. e lo ha condannato alla

pena di mesi dieci di reclusione e alla multa di € 900,00.

In diritto, secondo la prospettazione attorea, ricorrerebbero gli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità erariale.

Dagli atti del processo penale e dall'informativa dei Carabinieri del R.O.N.I. di Ravenna, sarebbe emersa la falsa attestazione, da parte del TEDESCO, della propria presenza in servizio, mediante omissione della timbratura all'uscita del cartellino marcatempo (pur essendosi la parte allontanata dall'ufficio per ragioni personali e comunque estranee all'istituzionale incarico) e successive autocertificazioni di dati risultati falsi, che sarebbero stati recepiti dall'Amministrazione con inserimento manuale nel sistema.

Secondo la Procura contabile, le condotte in contestazione potrebbero dirsi pienamente provate ai fini dell'addebito di responsabilità amministrativa, non apparendo decisivo il fatto che le videoriprese dei Carabinieri non documentassero ulteriormente, dopo l'uscita del TEDESCO, anche il suo definitivo allontanamento dai pertinenziali spazi esterni.

L'allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro e l'omessa timbratura del cartellino marcatempo attestante l'entrata e/o l'uscita, per un tempo pari a 13 ore e 28 minuti, avrebbero dato luogo alla fattispecie di danno erariale di cui agli artt. 55- *quater* e 55- *quinquies* d.lgs. n. 165/2001.

Invero, determinando la falsa attestazione della presenza in servizio l'interruzione del sinallagma intercorrente tra la prestazione lavorativa del dipendente e la retribuzione, la stessa comporterebbe, insieme al danno patrimoniale proporzionale agli emolumenti corrisposti *sine causa*, un danno all'immagine derivante dall'assenteismo fraudolento.

Quanto al danno patrimoniale, lo stesso, pari alla retribuzione corrispondente

al lasso di tempo in cui il TEDESCO si sarebbe ingiustificatamente assentato dal servizio, sarebbe pari a € 220,40.

Quanto al danno all'immagine, la Procura ha sottolineato l'inidoneità del criterio del *duplum* al caso di specie, dovendosi – a proprio avviso – piuttosto procedere con una quantificazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1226 c.c., tale da valorizzare l'oggettiva gravità delle condotte, l'elevato grado di rappresentatività dell'Amministrazione danneggiata, i compiti di particolare rilievo del convenuto, insieme alla sua notorietà nel contesto sociale di riferimento, e al c.d. *clamor fori*, che risulterebbe ampiamente documentato dagli articoli di stampa e dai servizi televisivi.

Si appaleserebbe, pertanto, congruo un risarcimento del danno all'immagine non inferiore a € 6.000,00, salve differenti valutazioni sul punto, anche in aumento, da parte del Collegio.

La Procura ha, quindi, concluso chiedendo la condanna del TEDESCO al pagamento, in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della somma di complessivi € 6.220,40, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dal momento di corresponsione delle retribuzioni afferenti ai mesi di ottobre e novembre 2015 a quello della integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

In data 2 settembre 2024, si è costituito in giudizio il TEDESCO.

Ha, anzitutto, chiesto, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., la definizione alternativa del giudizio con il rito abbreviato, già assentita dal P.M. (con parere del 25 luglio 2024), mediante il pagamento della somma di € 2.000,00, fermo il già effettuato pagamento di € 220,40.

Ha comunque, in subordine, eccepito l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'improcedibilità della domanda attorea, nonché comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, anche in ragione dell'avvenuto appello avverso le statuizioni della sentenza penale.

In via *"estremamente gradata"*, ha chiesto ridursi gli addebiti posti a carico del TEDESCO.

Al fascicolo di causa risulta acquisito il parere favorevole reso dalla Procura Regionale in data 25 luglio 2024, in ordine alla definizione del giudizio con rito abbreviato giusta pagamento dell'importo di € 2.000,00, ferma la necessità del previo pagamento immediato della somma di € 220,40 (*"[…] esprime parere favorevole alla definizione del giudizio n. 46243/R nei confronti di TEDESCO Giuseppe con le forme del rito abbreviato di cui all'art. 130 Codice di giustizia contabile […] mediante pagamento di euro 2.000 (duemila,00) previo pagamento immediato, e comunque anteriore all'udienza, in favore dell'amministrazione danneggiata a titolo di integrale refusione del danno patrimoniale contestato, di euro 220,40 (duecentoventi,40)"*).

All'odierna camera di consiglio, in relazione all'istanza del difensore della parte di definizione del giudizio con rito abbreviato per il proprio assistito, mercè il pagamento della somma di € 2.000,00, ferma l'avvenuta corresponsione dell'importo di € 220,40, il Sostituto Procuratore Generale ha confermato il già reso parere favorevole.

Il difensore del TEDESCO ha depositato la documentazione contabile comprovante il pagamento di che trattasi da parte del proprio assistito e l'attestazione, da parte dell'Amministrazione, di avvenuto incasso della

somma.

All'odierna camera di consiglio, le parti hanno concluso per la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.

DIRITTO

L'art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016, c.d. Codice della giustizia contabile, ha introdotto, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, in consonanza con le più recenti dinamiche del diritto processuale interno e comparato (si veda il documento *"Compulsory ADR"*, giugno 2021, del *Civil Justice Council* e, per il diritto interno, la recente *"Riforma Cartabia"*), e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il c.d. rito abbreviato.

Quest'ultimo consente al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, di presentare, in sede di comparsa di costituzione e risposta, un'istanza per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione (*"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"*).

Nell'ambito di tale giudizio, l'organo decidente è chiamato ad accertare, in forza di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni

formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno.

Ove l'istanza sia ritenuta ammissibile e accoglibile, il Collegio, motivando in ordine alla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, determina, con decreto in camera di consiglio, la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento della stessa.

Con lo stesso provvedimento di accoglimento dell'istanza di rito abbreviato, fissa la successiva udienza in camera di consiglio per accertare l'avvenuto versamento, in unica soluzione, della somma determinata (art. 130, comma 7).

Se il pagamento della somma fissata con il decreto risulta effettuato tempestivamente e regolarmente, il Collegio *"definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese"* (art. 130, comma 8). Trattasi, per espressa previsione positiva (art. 130, comma 9), di sentenza non impugnabile.

Tutto ciò premesso, considerata la richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, visto il parere favorevole del P.M., si è ritenuto che, alla luce del complessivo contegno di parte convenuta, e altresì considerata l'avvenuta offerta dell'integrale importo di € 220,40 (equivalente al contestato danno patrimoniale), non ricorresse un'ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.

Pure si è rilevata, come si rileva, la congruità della somma proposta dalla parte, sia in ragione della gravità della condotta del TEDESCO, anche

considerate le deduzioni di parte convenuta contenute in comparsa, sia dell'entità del danno, per come dedotto e provato dall'organo requirente.

All'odierna udienza in camera di consiglio, sia il P.M. sia il difensore del convenuto hanno concluso nel senso di ritenere adempiuti gli obblighi di legge, per l'effetto chiedendo entrambi la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.

Il Collegio, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dalla parte convenuta nei termini, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto, deve dunque procedere alla definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Tale definizione non determina una cessazione della materia del contendere, rappresentando piuttosto una modalità atipica di conclusione della lite che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da comportare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con queste, della necessità di una pronuncia di merito (ad es., Sez. Veneto, n. 53/2017).

Dato lo specifico prescritto dell'art. 130, comma 8, c.g.c., questo Collegio non può esimersi dal provvedere sulle spese processuali.

Invero, l'inciso per cui *"Il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese"* impone che si faccia riferimento alla generale disciplina delle spese, di cui all'art. 31 c.g.c.; disciplina che non consente la compensazione, se non nei circoscritti casi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di definizione del giudizio in relazione a questioni pregiudiziali o preliminari

(art. 31, comma 3, c.g.c.).

Neppure ricorrono quelle peculiari ipotesi in cui lo stesso d.lgs. n. 174/2016 autorizza l'esercizio del potere di compensazione; ipotesi che, come quelle *ex* artt. 110 e 111 c.g.c., devono leggersi secondo un principio di stretta tassatività, in linea con l'art. 14 Preleggi.

L'art. 110 disciplina, infatti, l'estinzione per rinunzia agli atti del processo, prevedendo che (diversamente dall'art. 306 c.p.c.) tale fattispecie estintiva *"non dà luogo a pronuncia sulle spese"* e il successivo art. 111 contempla l'altrettanto peculiare ipotesi di estinzione per c.d. inattività della parte, che comporta, quale positivo corollario, che *"Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute"* (art. 111, comma 8, c.g.c.).

Non ricorrono, nel caso di specie, né una rinunzia agli atti, nei termini di cui all'art. 110, né un'ipotesi di inattività della c.d. parte diligente, non potendosi sussumere l'esito *lato sensu* estintivo, con cui pur culmina il rito alternativo *ex* art. 130 c.g.c., né nell'alveo dell'art. 110 né in quello dell'art. 111.

L'insussistenza dei presupposti della compensazione delle spese, per come delineati dal detto art. 31, comma 3, c.g.c., né, comunque, di quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla recente giurisprudenza costituzionale (C. cost., 19 aprile 2018, n. 77, emessa in relazione all'art. 92, comma 2, c.p.c.), impone, dunque, l'applicazione del principio di cui agli artt. 31, comma 1, c.g.c. e 91 c.p.c., in sintonia con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in materia.

Le spese si pongono a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo.

SENT. N. 101/2024/R

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,

ACCERTATO

l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma di € 2.000,00, determinata con decreto, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, per la definizione del giudizio di responsabilità n. 46243 con il rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'estinzione del giudizio n. 46243 nei confronti del convenuto TEDESCO Giuseppe in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., condanna il convenuto TEDESCO Giuseppe al pagamento delle relative spese di giudizio, che vengono quantificate nell'importo di € 96,00 (euro novantasei/00).

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alla Procura regionale e al convenuto.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Andrea GIORDANO Massimo PERIN

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2024

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)